

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUNDI, MUNGARI, BETTAMIO,  
TOMASSINI, PASTORE, FILOGRANA, GRECO, ASCIUTTI,  
TERRACINI, SCHIFANI, MAGGIORE e PIANETTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997**

---

Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull’obiezione di coscienza

---

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo utile presentare questa proposta relativa alle norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, infermerie militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, alle sedi dei Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa e alle sedi delle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza.

Analoghe proposte sono state presentate al Senato in questa legislatura che sono all'ordine del giorno della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali), e proprio per questo, abbiamo motivo di ritenere che non ci sarà nessuna battaglia politica ostinata, ma, anzi, pensiamo che ne diverrà, discutendone insieme, questione di principio, di giustizia sociale e di rilievo costituzionale.

Abbiamo la possibilità, infatti, di poter fornire al Paese e, in particolare, ai giovani ciò che chiedono quotidianamente: la nostra capacità di intervento. Questa proposta rappresenta un rinnovamento certamente ambizioso ed impegnativo con responsabilità individuali da parte di tutti quelli che concorrono per la realizzazione di questo progetto.

È interesse di tutti i cittadini che i Parlamentari, avendo la possibilità di accedere presso queste strutture, possano diventare promotori di opportune iniziative, al fine di garantire un capillare controllo delle strutture stesse.

Quello che ci preme sottolineare è il contributo che il Parlamento può offrire, cono-

scendo meglio le situazioni, attraverso anche una maggiore attenzione alle problematiche che interessano gli enti interessati, per difendere e tutelare i diritti delle categorie rappresentate, aiutando anche l'opinione pubblica che usufruirebbe anch'essa di una maggiore conoscenza.

I Parlamentari possono entrare nelle carceri. Perché ciò non è possibile anche per questi enti?

Il ruolo del Parlamentare, effettuando le visite, anche al di fuori delle occasioni ufficiali e preordinate, si valorizzerebbe ancora di più perché si ritroverebbe, come è già stato detto, a tutelare e forse anche a prevenire situazioni particolari degli stessi che ivi lavorano e vivono, dando maggiore forza, in termini qualitativi, alle istanze provenienti dalle stesse strutture.

Conosciamo e sappiamo bene utilizzare gli strumenti che la democrazia ci consente di adottare.

È questo il fine di questa nostra proposta che affonda le proprie radici sulle esigenze di trasparenza che necessariamente investono questi enti in virtù di un grande impegno che coinvolge l'intera società civile.

È facile obiettare che potrebbero crearsi problemi di sicurezza, ma molto dipende da come le misure, ivi contenute, saranno applicate.

Noi siamo stati previdenti nel fissare dei limiti oggettivi, tendenti a non creare problemi o turbative a chi opera all'interno di questi settori, e al riguardo un grande contributo potrà essere dato dall'efficienza e dalla organizzazione degli stessi amministratori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I membri del Parlamento possono accedere in ogni momento, senza necessità di autorizzazioni o preavvisi, a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, alle sedi dei Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle sedi di associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione vigente sull'obiezione di coscienza.

2. Le visite devono avvenire, di norma, in giornate feriali e durante le normali ore di servizio e sono limitate alle strutture preposte all'alloggio, al vitto ed al benessere di quanti operano in tali strutture.

### Art. 2.

1. Nel corso delle visite di cui all'articolo 1, il membro del Parlamento è affiancato dal comandante del reparto o da un ufficiale appositamente delegato, quando si tratta di strutture della Difesa, dal direttore responsabile o da persona da lui incaricata, quando si tratta di associazioni ed enti, che forniscono le informazioni e i dati richiesti.

2. I Parlamentari possono inoltre visitare quei locali in cui svolgano attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. I Parlamentari in visita possono farsi accompagnare da un esperto o da un assistente di loro fiducia.

4. Nessuna restrizione può essere posta, salvo quella relativa alla sicurezza e alla incolumità del personale e dei visitatori.

## Art. 3.

1. Chiunque impedisca l'effettuazione delle visite di cui agli articoli 1 e 2, senza che sussistano fondati e gravi motivi relativamente all'incolumità delle persone, è punito con la reclusione da uno a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Se l'impedimento alla visita è motivato sulla base di specifici ordini ricevuti, il superiore gerarchico responsabile delle disposizioni è punito con la reclusione da due a otto mesi.